



Comune di
Milano

Direzione Mobilità

Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

Unità Provvedimenti Viabilistici e Segnaletica



PAOLA TAGLIETTI
COMUNE DI MILANO
Direttore di Area
14.01.2025 14:15:40 UTC

OGGETTO: MODIFICA DI ORDINANZA

In: Corso Matteotti Giacomo (1425), Corso Monforte (1665), Corso Venezia (2639), Largo Mattioli Raffaele (3826), Piazza Belgioioso (265), Piazza Della Scala (2311), Piazza Meda Filippo (806), Piazza San Babila (383), Sito Dei Bagatti Valsecchi (831), Via Agnello (24), Via Bagutta (207), Via Bigli (325), Via Borgospesso (382), Via Case Rotte (605), Via Catena Adalberto (628), Via Degli Omenoni (1820), Via Della Spiga (2427), Via Gesu' (1194), Via Hoepli Ulrico (3038), Via Monte Napoleone (1697), Via Morone Gerolamo (1738), Via Rossari Luigi (2218), Via San Paolo (1902), Via San Pietro All'Orto (1997), Via Sant'Andrea (100), Via Santo Spirito (2430) e Via Verri Pietro (2663)

P.M.: Zona 1

IL DIRETTORE

Premesso

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024, avente ad oggetto "Delimitazione del perimetro di una Zona a Traffico Limitato, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 del D.lgs. n. 285/1992, e approvazione della disciplina viabilistica denominata ZTL Quadrilatero della Moda", è stata istituita, per le motivazioni contenute nel provvedimento richiamato, una zona a traffico limitato che prevede il divieto di accesso e circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal lunedì alla domenica, per tutti i veicoli, prevedendo una serie di eccezioni e individuando i veicoli esclusi dalla disciplina stessa, così come precisato dalla stessa deliberazione e secondo le modalità descritte dai provvedimenti attuativi;
- che la disciplina viabilistica in oggetto, così come istituita dalla citata D.G.C. n. 555/2024, prevede, solo per il primo anno di vigenza, tra l'altro, l'accesso e la circolazione nella "ZTL Quadrilatero della Moda" per tutti gli autoveicoli per 15 minuti, quale tempo massimo ritenuto congruo per l'attraversamento senza sosta nell'area, e ciò anche al fine di accompagnare il processo di conoscenza delle nuove regole di circolazione vigenti nel perimetro di interesse;
- che il controllo della disciplina viabilistica in questione sarà garantito mediante strumenti di rilevazione elettronica dei transiti veicolari (telecamere) da installarsi su nove varchi di cui cinque dedicati alla rilevazione dei veicoli in ingresso e quattro alla rilevazione dei veicoli in uscita;
- che il Comune di Milano, con nota conservata agli atti della Direzione Mobilità, ha inviato, agli uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la richiesta di autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 250/99, per gli impianti per il controllo elettronico dei varchi della zona a traffico limitato denominata "ZTL Quadrilatero della moda" di cui alla D.G.C. n. 555/2024, ai fini del controllo automatico della disciplina stessa, specificando, che, durante il primo anno di vigenza

della disciplina viabilistica, le telecamere sarebbero state funzionali anche a controllare, nell'area delimitata, l'accesso e la circolazione dei veicoli per il periodo di tempo consentito (15 minuti);

- che il Ministero, in riscontro alla suddetta nota comunale, ha concluso che, fermo restando le disposizioni del comma 9-ter dell'art. 7 del Codice della Strada che prevedono che i comuni possano stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per veicoli e utenza, "non risulta possibile, allo stato attuale, il controllo del tempo di permanenza all'interno di una ZTL nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g) del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)";
- che per i suddetti motivi con deliberazione di Giunta Comunale n. 1576 del 19 dicembre 2024 è stata approvata la modifica parziale della deliberazione di Giunta Comunale n. 555/2024, prevedendo l'eliminazione della previsione relativa alla possibilità per tutti gli autoveicoli di accedere e circolare nel perimetro per quindici minuti per il primo anno di vigenza del provvedimento.

Considerato

- che in attuazione della disciplina viabilistica prevista dalla D.G.C. n. 555/2024 è stata adottata l'ordinanza n. 1181/2024 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto "Istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) nell'area denominata "Quadrilatero della Moda";
- la modifica della disciplina viabilistica prevista per la ZTL in questione, di cui alla D.G.C. n. 1576/2024, si rende necessario procedere con la modifica della suddetta ordinanza prevedendo l'eliminazione della previsione relativa alla possibilità per tutti gli autoveicoli di accedere e circolare nel perimetro per quindici minuti per il primo anno di vigenza del provvedimento.

Visti

- gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i., e le norme del relativo Regolamento, D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i "Testo unico degli Enti Locali";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024, avente ad oggetto "Delimitazione del perimetro di una Zona a Traffico Limitato, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 del D.lgs. n. 285/1992, e approvazione della disciplina viabilistica denominata ZTL Quadrilatero della Moda";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1576 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto "Modifica della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata
- "ZTL Quadrilatero della Moda" istituita con la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024";
- l'ordinanza n. 1181/2024 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto "Istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) nell'area denominata "Quadrilatero della Moda".



ORDINA

di eliminare, a modifica della disciplina viabilistica della zona a traffico limitato denominata "ZTL Quadrilatero della Moda", istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024, ed attuata con l'ordinanza n. 1181/2024 del 12 agosto 2024, con riferimento al primo anno di vigenza della disciplina stessa, la previsione relativa alla possibilità per tutti gli autoveicoli di accedere e circolare nel perimetro della Zona a Traffico Limitato in questione per quindici minuti.

La presente MODIFICA l'ordinanza n. 1181/2024 del 12/08/2024.

IL DIRETTORE DI AREA

Arch. Paola Taglietti

(Firmato digitalmente)

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.